



Comune di Rocca San Giovanni

Provincia di Chieti

Piano Demaniale Marittimo comunale



PDMc 2016

Norme Tecniche di Attuazione
N.T.A.



Architetto Alessandro Cipressi





Comune di Rocca San Giovanni
Provincia di Chieti

Piano Demaniale Marittimo di livello comunale PDMc

Legge Regionale 17 dicembre 1997, n. 141
(articolo 5)

Norme Tecniche di Attuazione

INDICE

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Finalità;
- Art. 3 Struttura del piano;
- Art. 4 Riferimenti e validità;
- Art. 5 Elaborati del Piano Demaniale Marittimo comunale;
- Art. 6 Soggetti attuatori;
- Art. 7 Modalità di attuazione del PDMc;
- Art. 8 Documentazione tecnica a corredo della domanda di intervento;
- Art. 9 Opere di urbanizzazione;
- Art. 10 Utilizzazione delle aree demaniali;
- Art. 11 Norme sul sistema tecnologico da utilizzare;
- Art. 12 Impianti tecnologici;
- Art. 13 Elementi di finitura e di arredo;
- Art. 14 Arredo urbano;
- Art. 15 Sistemazione a verde
- Art. 16 Definizione degli interventi;
- Art. 17 Parametri e usi generali – minimi requisiti;
- Art. 18 Disciplina della spiaggia libera attrezzata;
- Art. 19 Zona di spiaggia libera fruizione;
- Art. 20 Concessione con stabilimento balneare esistente;
- Art. 21 Trabocchi;
- Art. 22 Concessione con attrezzature leggere mobili (removibili) di progetto;
- Art. 23 Concessioni demaniali per associazioni;
- Art. 24 Concessione demaniale per alaggio piccole imbarcazioni;
- Art. 25 Disciplina delle aree in concessione/affidamento e delle attività turistico ricreative in mare;
- Art. 26 Direttive progettuali non conformative;
- Art. 27 Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari;
- Art. 28 Contenuti dell'atto di concessione;
- Art. 29 Criteri per l'aggiudicazioni di concessioni;
- Art. 30 Gestione;
- Art. 31 Rinnovi;
- Art. 32 Cauzioni;
- Art. 33 Canoni;
- Art. 34 Pagamento del canone;
- Art. 35 Canoni ricognitori;
- Art. 36 Revoca ed estinzione del titolo concessorio;
- Art. 37 Rinuncia alla concessione;
- Art. 38 Decadenza del titolo concessorio;
- Art. 39 Subingresso;
- Art. 40 Affidamento in gestione;
- Art. 41 Variazione al contenuto della concessione demaniale marittima che non ne modifichino il titolo;
- Art. 42 Disciplina dei prezzi;
- Art. 43 Pubblicità dei prezzi;
- Art. 44 Sanzioni;
- Art. 45 Informazione al pubblico;
- Art. 46 Vigilanza;
- Art. 47 Ordinanza balneare sull'uso della spiaggia;
- Art. 48 Prescrizioni per la gestione e l'uso del Demanio Marittimo;
- Art. 49 Norme transitorie
- Art. 50 Rinvii.

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Piano del Demanio Marittimo Comunale (di seguito PDMc) individua la destinazione delle aree del demanio marittimo comprese nel territorio comunale e ne disciplina le modalità di utilizzazione in conformità al Piano del Demanio Marittimo Regionale (di seguito PD MR).

Art. 2 Finalità

Il presente documento ha come scopo quello di disciplinare l'utilizzo degli spazi demaniali marittimi ricadenti nel territorio del Comune di Rocca San Giovanni con finalità turistiche e ricreative.

Il quadro di riferimento programmatico del Piano Demaniale Marittimo del Comune di Rocca San Giovanni, di seguito PDMc, risiede nel testo della Legge Regionale 141/97 "Piano Regionale di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo" ed è principalmente finalizzato:

- a) individuare e tutelare le aree costiere nelle quali la conservazione delle risorse naturali è considerata fattore strategico, sia ai fini della difesa fisico - morfologica che per lo sviluppo della stessa attività turistica;
- b) tutelare il territorio nelle aree a rischio di erosione, attraverso l'arretramento e/o la delocalizzazione degli interventi;
- c) consentire l'utilizzo dei litorali e l'insediamento di attività economiche secondo un modello di sviluppo omogeneo ed ecosostenibile del territorio;
- d) garantire una progettazione unitaria di quei tratti di litorale nei quali la valorizzazione del demanio marittimo è connessa alla sistemazione urbanistica degli ambiti territoriali limitrofi;
- e) garantire agli operatori turistici l'ottimizzazione degli investimenti dell'attività d'impresa;
- f) offrire strutture e servizi di qualità al turismo balneare;
- g) strutturare un nuovo modello di turismo di qualità anche attraverso l'attrezzamento puntuale ecosostenibile, removibile e in bioarchitettura degli elementi artificiali (barriere radenti, pennelli) e degli elementi naturali (spiaggette).

Art. 3 Struttura del piano

Il presente PDMc è strutturato da una parte conformativa, propria del Demanio Marittimo ai sensi della L.R. 17/12/1997, n. 141 in piena coerenza con il Piano Demaniale Marittimo regionale approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 24/02/2015 (pubblicato sul BURA del 15 aprile 2015, n. 13). E da una parte non conformativa denominata "Direttiva progettuale" utile a definire una visione progettuale e programmatica unitaria dell'ambito costiero nel suo complesso.

La direttiva progettuale fornisce solo indirizzi guida per l'utilizzo delle aree aderenti e in prossimità al Demanio Marittimo da recepire, in primo luogo, dal Piano Regolatore Esecutivo vigente e da altri strumenti di governo del territorio. Come riportato al precedente comma la direttiva progettuale non è conformativa rispetto alle destinazioni d'uso rappresentate e fornisce solo una guida coerente di indirizzo progettuale fattibile per gli strumenti urbanistici propri.

La direttiva progettuale ha l'obiettivo di mettere a coerenza gli usi delle aree che concorrono alla strutturazione di un nuovo sistema turistico di qualità, soprattutto in riferimento al compendio ferroviario dismesso aderente al Demanio Marittimo, alle aree di particolare valore ambientale e paesaggistico prossime alla cimosa costiera da tutelare e valorizzare. La direttiva progettuale costituisce un valido contributo per orientare le future scelte di Piano o di governo del territorio, nelle sue diverse forme

possibili dalla normativa vigente in materia di urbanistica e pianificazione del territorio, verso un modello turistico sostenibile, nuovo, fondato sul rispetto e sulla valorizzazione del sistema ambientale e paesaggistico presente in corrispondenza dell'ambito costiero amministrato.

Art. 4 Riferimenti e validità

Il PDMc recepisce la normativa del Piano Regionale di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo, è inoltre coerente con il Piano Regolatore esecutivo (PRE) e, ai livelli gerarchici superiori, attua gli indirizzi espressi dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP e dal Quadro di Riferimento Regionale QRR.

Il PDMc ha validità ed efficacia per anni 10 (dieci) salvo motivate revisioni periodiche nel quadro del sistema legislativo e normativo corrente.

In caso di difformità tra gli elaborati grafici e le presenti norme, prevalgono le previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 5 Elaborati del Piano Demaniale Marittimo comunale

Il PDMc è strutturato dai seguenti elaborati:

- A Relazione Generale;
- B Norme Tecniche di Attuazione;
- C Schema delle aree e delle concessioni;
- D Bando tipo;
- E Modulistica SID;
- F Bando tipo;
- G Rilievo fotografico;
- H Elenco elaborati;
- Tav. 01 Inquadramento territoriale;
- Tav. 02 Carta della pianificazione ambientale e paesaggistica della Costa dei Trabocchi;
- Tav. 03 Carta dei vincoli e delle tutele ambientali;
- Tav. 04 Carta del Rischio socioeconomico delle aree vulnerabili;
- Tav. 05 Carta interpretativa descrittiva del palinsesto locale;
- Tav. 06 Carta interpretativa descrittiva del paesaggio locale;
- Tav. 07 Andamento morfologico e classificazione tipologica della costa;
- Tav. 08 Carta delle interazioni tra linea di costa e previsioni di Piano Regolatore Esecutivo vigente;
- Tav. 09 Ambiti delle opportunità locali per la valorizzazione della Costa dei Trabocchi;
- Tav. 10 Schema dei sottoservizi e delle reti;
- Tav. 11a Carta delle interazioni tra il Sistema Demaniale Marittimo SID e la struttura esistente della costa;
- Tav. 11b Carta delle interazioni tra il Sistema Demaniale Marittimo SID e la struttura esistente della costa;
- Tav. 11c Carta delle interazioni tra il Sistema Demaniale Marittimo SID e la struttura esistente della costa;
- Tav. 12a Progetto integrato del sistema demaniale marittimo. Zonizzazione;
- Tav. 12b Progetto integrato del sistema demaniale marittimo. Zonizzazione;
- Tav. 12c Progetto integrato del sistema demaniale marittimo. Zonizzazione.

Art. 6 Soggetti attuatori

I Soggetti attuatori delle unità di intervento previste dal PDMc sono rappresentati, in forma singola o associata, dagli operatori di spiaggia (bagnini e gestori di bar e altri servizi), dai traboccanti, nonché, nei casi previsti dal presente PDMc, da associazioni, da cooperative e dagli operatori e/o proprietari delle strutture ricettive e di servizio collocate sul tratto di arenile interessato, dai pescatori e famiglie di pescatori.

La stessa Amministrazione comunale, nei casi indicati e/o per quanto riguarda le opere sulla spiaggia libera fruizione, spiaggia libera attrezzata, assume la veste di soggetto attuatore.

Art. 7 Modalità di attuazione del PDMc

Il PDMc si attua, tramite permessi a costruire e rilascio delle concessioni demaniali alle Unità di intervento di cui ai successivi articoli previa autorizzazione della Regione Abruzzo per quanto di competenza in materia ambientale per le disposizioni del D.lgs. 22.01.2004 n. 42 e del Piano Regionale Paesistico (considerata la L.R. 49/2004 che sub delega i comuni per le autorizzazioni di cui al succitato D.Lgs 42/2004), e previo parere ai sensi art. 12 Reg. C.N. (facile removibilità), autorizzazione doganale, autorizzazione ambientale e nei casi previsti VCA e/o VIA, nulla osta Soprintendenza archeologica dove previsto.

Nei casi di spiaggia libera attrezzata di cui ai successivi articoli, l'Amministrazione comunale può utilizzare la forma dell'affidamento nei confronti di soggetti organizzati come cooperative, cooperative giovanili, associazione di cooperative, associazioni giovanili, operatori di spiaggia, traboccanti, associazioni, pescatori e famiglie di pescatori secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 6.

Art. 8 Documentazione tecnica a corredo della domanda di intervento

1. L'avente titolo (ai sensi della L. n° 10/77) al rilascio del Permesso a Costruire o autorizzazione edilizia dovrà presentare specifica documentazione relativa al progetto dell'opera da eseguire, comprendente:

- a) planimetria generale in scala 1:2000 per un raggio di almeno 100 mt.;
- b) planimetria dello stato di fatto in rapporto non inferiore a 1:200 con le indicazioni delle concessioni laterali per una profondità di almeno 50 mt. dai confini, dagli accessi veicolari e pedonali, con le quote planimetriche e altimetriche del terreno oggetto della concessione e le quote altimetriche e planimetriche della sede delle opere da eseguire e dei fabbricati circostanti; con le indicazioni degli alberi di alto fusto esistenti anche non adulti, dell'eventuale presenza di dune ed ogni eventuale altro particolare di rilievo al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che in concessione;
- c) relazione tecnica illustrativa dell'intervento con indicazione delle caratteristiche architettoniche e strutturali;
- d) i disegni, in rapporto non inferiore alla scala 1:100, delle piante dell'opera progettata con l'indicazione di:
 - destinazione ed uso dei locali;
 - quota planimetriche ed altimetriche;
 - dimensioni delle aperture;
 - ingombri degli apparecchi igienici nei locali di servizio;
 - ubicazione dei pluviali e degli scarichi;
 - strutture portanti;

- nella pianta degli spazi aperti: pavimentazione, cordatura, aiuole e piante, nonché schema degli allacciamenti ai servizi tecnologici quali: acqua, luce, rete di fognatura ed eventualmente gas con indicazione specifica e puntuale dell'allacciamento degli stessi sulle condotte pubbliche esistenti, così come individuate dalla tavola 8 del PDMC;
 - particolari costruttivi, in rapporto 1:50, del corpo principale e delle cellule tipo di corpi accessori, con la indicazione delle aperture, dei serramenti, delle strutture di assemblaggio, del tipo di copertura e di quant'altro non sufficientemente rappresentabile in scala 1:100;
- e) disegni quotati, in rapporto a 1:100 di sezione dell'opera messa in relazione all'ambiente circostante. Le quote riferite al piano di campagna originario ed al piano a sistemazione avvenuta, devono indicare le dimensioni complessive dell'opera e delle principali parti esterne ed interne, l'altezza netta dei vani, lo spessore dei solai, gli sporti aggettanti, i parapetti. Le sezioni devono essere in numero necessario alla completa comprensione dell'opera;
- f) disegni nel rapporto 1:100 di tutti i prospetti dell'opera progettata completi di riferimento ai manufatti circostanti, al terreno ed alle sue eventuali modifiche. Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno, esistente e di progetto. I prospetti devono riportare l'indicazione dei materiali impiegati e loro colore, delle zoccolature, degli spazi per le insegne, delle opere in ferro e balaustre. Gli uffici e/o l'Amministrazione Comunale potranno richiedere disegni di particolari della costruzione e ulteriore documentazione fotografica dello stato che si rendessero necessari per una migliore comprensione dell'opera;
- g) disegni in scala minima 1:100 indicanti senza campitura le strutture che si intendono conservare, con campitura gialla le strutture che si intendono demolire e con campitura rossa quelle nuove;
- h) documentazione fotografica;
- i) indagine geologico-geotecnica specifica, nei casi di intervento che l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, riterrà necessari e che evidenzi fra l'altro il grado di interferenza delle opere previste sull'idrografia sotterranea.
- l) Prospetto riassuntivo indicante la Superficie Coperta dello stato di fatto e quella di progetto; nonché la volumetria dello stato di fatto e quella di progetto.

Art. 9 Opere di Urbanizzazione

1. Le seguenti opere, con i relativi allacciamenti, necessari a garantirne il concreto esercizio, configurano il quadro delle Opere di Urbanizzazione afferenti alla sistemazione dell'Arenile:
 - aree di verde attrezzato;
 - percorsi e piste ciclabili e pedonali;
 - viabilità carrabile;
 - parcheggi pubblici;
 - opere a rete.
2. Relativamente a dette Opere l'Amministrazione Comunale potrà procedere mediante progettazione e realizzazione diretta secondo stralci organici.
3. Il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione, in particolare per quanto concerne la rete dei percorsi pedonali e ciclabili, dovrà assicurare adeguata omogeneità delle soluzioni tipologiche, dimensionali e formali.

4. La realizzazione delle reti di urbanizzazione primaria di allaccio alle reti esistenti di acqua, fogna, elettricità, sono a totale carico del richiedente della concessione: saranno specificati i tempi e i modi della loro realizzazione nel momento del rilascio della concessione stessa da parte del Comune di Rocca San Giovanni. La loro realizzazione farà parte integrante e vincolante al rilascio della Concessione.
5. Il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione dovrà in ogni caso risultare conforme alle disposizioni normative per l'eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. n° 236/89, L. n° 104/92 art. 24, D.P.R. n° 503/96).

Art. 10 Utilizzazione delle aree demaniali

Come definito dall'Art.3 della L.R. 141/97, i tratti di litorale classificati come spiagge e scogliere naturali possono essere concessi in uso per fini turistico-ricreativi mediante l'utilizzo di strutture fisse o mobili.

Sono strutture fisse quelle che, pur avendo carattere di removibilità, a fine stagione non sono rimosse. Sono strutture mobili quelle che a fine stagione vengono rimosse.

Le strutture mobili sono autorizzate esclusivamente per il periodo dell'anno individuato per la stagione balneare nella specifica Ordinanza Balneare regionale.

Le strutture fisse e mobili costruite in elevazione lungo tutta l'area demaniale marittima del Comune di Rocca San Giovanni devono essere realizzate in legno senza nessun tipo di impatto visivo che danneggi il contesto ambientale e paesaggistico in cui si inseriscono.

Art. 11 Norme sul sistema tecnologico da utilizzare

1. Tutti i manufatti dovranno essere caratterizzati dal criterio della precarietà e della facile removibilità con strutture collegate mediante innesti e bullonature.
2. I manufatti dovranno realizzarsi preferibilmente in legno o in subordine con elementi in acciaio, comunque realizzato con uso di forme, tecnologie e materiali tipici dei luoghi.
3. Si intende per precario e di facile rimozione ogni fabbricato che abbia le seguenti caratteristiche:
 - a) possibilità di smontaggio senza intervento di demolizione o rottura, da attuarsi con semplici operazioni di sollevamento o ribaltamento effettuate con mezzi meccanici di uso corrente;
 - b) facile trasportabilità dei componenti con mezzi di uso corrente;
 - c) collegamento con soluzione di continuità tra piastra di fondazione e struttura in elevazione, realizzato ad innesto o con bulloni;
 - d) struttura ad elementi con collegamenti ad incastro, o con bulloni e viti, senza saldature strutturali metalliche o di conglomerato cementizio.
 - e) dovrà essere evitata qualsiasi escavazione al disotto del piano di calpestio ad esclusione di quella necessaria per la realizzazione dei servizi primari nonché per il posizionamento dei plinti di fondazione;
 - f) le fondazioni dovranno essere realizzate con elementi prefabbricati in nessun caso gettati in opera;
 - g) è vietata la realizzazione di piscine e scantinati.
4. In luogo di tale effettiva e concreta caratterizzazione strutturale il soggetto attuatore dovrà impegnarsi alla completa rimozione di ogni struttura edificata ai sensi delle presenti Norme, entro i termini specificati in sede di Convenzione, o di specifico Atto unilaterale d'obbligo.
5. A garanzia della realizzazione della rimozione di cui sopra, deve essere depositata

apposita fidejussione, di entità da definirsi in rapporto alla consistenza delle opere interessate.

Art. 12 Impianti tecnologici

1. Sono previste tutte le opere di urbanizzazione primaria, compreso l'adeguamento di quelle esistenti, necessarie alla vita di spiaggia: fognie, acqua, luce, gas e telefono ove previsti, e l'eventuale impianto di diffusione sonora.
2. Nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione è previsto che gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati alla rete fognaria pubblica, anche con l'installazione di pompe di sollevamento; qualora non ci sia la possibilità di allaccio alla rete pubblica o a depuratori privati, allora si potranno utilizzare delle fosse settiche o altri sistemi idonei di smaltimento.
3. Gli impianti tecnologici e di urbanizzazione devono essere realizzati contemporaneamente alla esecuzione degli stabilimenti, a totale carico del richiedente la Concessione, nei modi e nei termini stabiliti dalla Pubblica Amministrazione al momento del rilascio della concessione stessa.
4. Per quanto riguarda gli impianti di comunicazione auditiva, costituiti da elementi di limitata incidenza ambientale, essi potranno essere centralizzati e direttamente gestiti dal Comune o dalla Capitaneria di Porto o dallo I.A.T. ed avranno lo scopo di fornire notizie ed informazioni utili agli utenti della spiaggia.
5. Tutti gli impianti tecnologici di cui al presente articolo dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento alle indicazioni di cui al D. lgs. 152/99 recante "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b) d) ed e) e della Legge 319/76, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

Art. 13 Elementi di finitura ed arredo

1. Tutte le opere di tinteggiatura e rivestimento da eseguirsi su edifici e manufatti dovranno essere preventivamente autorizzate ed essere realizzate secondo le tonalità dei seguenti colori base: bianco, verde, azzurro, giallo; è ammessa la pannellatura in legno.
2. Eventuali corpi captanti per il riscaldamento dell'acqua dovranno essere collocati sulla copertura delle costruzioni, nelle posizioni meno visibili da terra.
3. E' consentito il tamponamento di portici mediante installazione nel periodo estivo di elementi mobili scorrevoli trasparenti, nel rispetto di tutti i necessari requisiti di sicurezza strutturali delle realizzazioni e delle norme di sicurezza sulle vie di esodo (D.L. 626/94 e D.M. 10/03/98).
4. Per ogni concessione sono ammesse non più di tre insegne con la denominazione del bagno, una posta al lato mare e due al lato monte, non luminose.
5. L'ingombro massimo dell'insegna principale, da ubicarsi in ogni caso a monte dello stabilimento balneare, non potrà eccedere i mt. 2,00 di larghezza per mt. 3,00 di altezza da terra e dovrà avere superficie non superiore a mq. 2,00.
6. Le insegne minori dovranno essere del tipo a totem, mono o bipalo, e con dimensioni massime che non potranno eccedere mt. 0,60 di larghezza per mt. 1,25 di altezza (Allegato 12/17).
7. Sono vietate scritte su manufatti o su cartelli che reclamizzano alberghi, agenzie e

qualsiasi struttura ricettiva, ad eccezione delle targhette collocate sulle porte delle cabine.

8. Tende parasole a muro e del tipo a soffietto e del tutto a sbalzo sono ammesse, purché con collocazioni comprese nella casistica di cui al precedente comma 1.
9. E' ammessa la realizzazione di gazebi e pergolati a condizione che la loro proiezione a terra non superi complessivamente il rapporto di mq. 1,5 ogni metro lineare di fronte mare per ciascuna concessione di stabilimento balneare con un minimo di 40 mq, e che i medesimi siano realizzati con telai in aste lignee, infissi semplicemente al suolo oppure mediante fissaggio con viti e bicchieri metallici, a loro volta fissati con semplici tappi a pressione alla soletta pavimentata degli stabilimenti balneari, e con elementi di copertura in tessuto leggero e/o di stuoie, facilmente rimovibili, senza tamponamenti laterali. È ammessa la manutenzione e la sostituzione di pali per il sostegno di impianti radio - ripetitori per servizi di telecomunicazione pubblicitaria e di pubblica utilità.
11. Fra i paletti degli ombrelloni devono essere rispettate le seguenti distanze minime: mt. 4.00 fra le file o settori e mt. 2,00 fra gli ombrelloni della stessa fila. In deroga a quanto sopra ed in considerazione della particolare morfologia del litorale è consentito di ridurre la distanza fra le file o settori a mt. 3.50. E' inoltre possibile ridurre la distanza tra gli ombrelloni, a seguito di mareggiate che abbiano determinato una sensibile riduzione del tratto di arenile prospiciente le spiagge in concessione, purché sia garantita un'area di rispetto di almeno 7 mq.
12. Sulle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni con un diametro massimo di mt. 6, nonché di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che abbiano strutture di sostegno esclusivamente verticali, che siano posti in modo tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti e da non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con le prescrizioni del presente piano;
13. I colori delle unità potranno essere scelti dai Concessionari ma comunque con colorazioni intonate all'ambiente, evitando l'uso di materiali plastificati.
14. Gli infissi dovranno essere in legno.
15. I colori degli ombrelloni e degli accessori debbono essere abbinati al colore delle unità.

Art. 14 Arredo urbano

1. Sarà compito dei progetti esecutivi andare a definire i seguenti punti evidenziati dal Piano:
 - a) la realizzazione dei percorsi transitabili e la relativa pavimentazione che dovrà essere realizzata con materiale e tecniche costruttive idonee sia a resistere all'azione delle mareggiate sia a consentire un agevole passaggio ai portatori di handicap;
 - b) la sistemazione delle aree di sosta lungo il percorso;
 - c) le opere di arredo urbano quali le panche, i cestini, le docce e gli eventuali beverini, che dovranno essere di limitata incidenza ambientale eventualmente tinteggiate con tinte neutre di tonalità opaca;
 - d) la sistemazione di eventuale aree previste a verde con essenze arboree tipiche del luogo, la cui scelta dovrà essere effettuata di concerto con il Corpo Forestale dello Stato;
 - e) la sistemazione e lo studio di adeguati corpi illuminanti;
 - f) la sistemazione e lo studio di caratteri adeguati per la segnaletica inclusa quella

- per gli stabilimenti balneari. Le segnalazioni degli impianti balneari e le prescrizioni regolamentari emesse dalle Amministrazioni competenti dovranno essere ubicate in corrispondenza dell'ingresso degli stabilimenti ed affisse al chiosco ed alle cabine in riquadri di dimensioni, caratteristiche e tipologie conformi a tutti gli impianti, secondo le indicazioni espresse dall'Amministrazione Comunale (Allegato 12-17). Eventuali mezzi di comunicazione visiva non potranno superare 1,5 mq di superficie con altezza massima da terra di mt. 2,50;
- g) la realizzazione di muretti a secco, ove necessari eseguiti con materiali tipici dei luoghi e che comunque dovranno essere di limitatissima consistenza.
2. Nella sistemazione della spiaggia dovranno essere evitati movimenti di terra di rilievo ed è vietato l'uso di conglomerato bituminoso.

Art. 15 Sistemazioni a verde

1. Nella sistemazione a verde dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a) vanno privilegiate le essenze autoctone o acclimatate da lungo tempo; in particolare si dovranno rispettare le seguenti proporzioni:
- per gli impianti arborei: almeno l'80% dovrà essere scelto tra le essenze autoctone o acclimatate (quali: *Populus sp.*, *Salix sp.*, *Tamarix gallica*, *Eleagnus angustifolia*, ecc.);
 - per gli impianti arbustivi e le siepi: almeno il 50% dovrà essere scelto tra le essenze autoctone o acclimatate (quali: *Euonimus sp.*, *Nerium oleander*, *Pittosporum sp.*, ecc.);
- b) dovranno essere scelte le specie e le varietà meno idroesigenti tra quelle ammesse, al fine di limitare i consumi idrici derivanti dalle pratiche irrigue;
- c) di norma la realizzazione di prati andrà limitata a piccole aiuole con funzione decorativa o integrativa delle sistemazioni arbustive; in ogni caso si dovranno utilizzare miscugli o singole specie frugali e non idroesigenti; non sono ammessi impianti irrigui fissi;
- d) le alberature e gli arbusti potranno essere dotati di sistemi irrigui fissi che consentano solo interventi localizzati (gocciolatori, anelli forati per sub irrigazione e simili);
- e) l'utilizzazione di piante in vaso o in vasca dovrà essere prioritariamente finalizzata ad ospitare piante da fiore; le piante arbustive od arboree ordinariamente saranno collocate nel terreno;
- f) nei nuovi impianti di essenze arboree è fatto obbligo di facilitare l'attecchimento della pianta con almeno due pali tutori in legno impregnato dotati di apposito collare anti ferite;
- g) siepi verdi o fioriere non potranno impedire la visibilità oltre la quota di ml. 1,20 dal piano di pavimentazione.

Art. 16 Definizioni degli interventi

Spiaggia libera fruizione

È la porzione di area demaniale marittima non data in concessione. Non è idonea alla balneazione, è disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico anche in assenza di servizi minimi.

Spiaggia libera attrezzata

È la porzione di area demaniale marittima affidata non rilasciata in concessione. È idonea alla balneazione ed è disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico dove sono garantiti, a cura dell'affidatario, i seguenti servizi minimi: pulizia;

sorveglianza; salvamento; servizi igienici.

Concessione con stabilimento balneare

È l'area demaniale marittima per la balneazione data in concessione a soggetti privati dove sono garantiti a cura del concessionario: pulizia; sorveglianza; salvamento; servizi igienici; abbattimento delle barriere architettoniche a vantaggio delle persone diversamente abili per la fruibilità dei servizi e per l'accesso al mare.

Concessione con attrezzamento leggero mobile (removibile)

È l'area demaniale marittima per la balneazione data in concessione a soggetti privati dove sono garantiti a cura del concessionario: pulizia; sorveglianza; salvamento; servizi igienici; abbattimento delle barriere architettoniche a vantaggio delle persone diversamente abili per la fruibilità dei servizi e per l'accesso al mare. Tali servizi sono realizzati con strutture in legno leggere e mobili (removibili) anche con tecniche costruttive proprie della bioarchitettura. Le strutture removibili in legno possono essere composte anche da pezzi metallici quali giunti, o appoggi a terra/mare.

Alaggio imbarcazioni

È l'area dotata di scivolo o carrello per l'ammarraggio di imbarcazioni ed adatta al ricovero a riva delle barche.

Trabocco

È un manufatto ubicato su area demaniale dato in concessione ed appartenente al patrimonio storico e culturale della costa abruzzese, tipico del paesaggio della costa teatina (iconema territoriale Costa dei Trabocchi).

E' la costruzione nata per fornire un'alternativa alla pesca praticata con la barca e consentirla così da terra, o quasi; contemporaneamente rappresenta, per la cultura costruttiva-architettonica, un'interessante manifestazione del "genius loci" che ha fatto tesoro delle risorse materiali locali e del trasferimento di tecnologie in modo appropriato, così da poterli considerare come utile riferimento di pratica sostenibile per la costruzione sul mare (Maria Cristina Forlani *Cultura materiale e progetto sostenibile*, 2014 EdicomEdizioni).

Concessione per spiaggia per associazioni

È la porzione di area demaniale marittima data in concessione idonea per la balneazione e disponibile per le associazioni esistenti sul territorio comunale. Sono attrezzate come le spiagge libere dove sono garantiti, a cura del titolare della concessione, i seguenti servizi minimi: pulizia; sorveglianza; salvamento; servizi igienici.

Concessione per spiaggia per consorzi di attività ricettive

È la porzione di area demaniale data in concessione a consorzi costituiti da due o più strutture ricettive, o da struttura ricettiva singola, quali alberghi, pensioni, campeggi e villaggi turistici, esistenti o di nuovo insediamento. Queste aree sono equiparabili agli stabilimenti balneari e pertanto sono garantiti, a cura del titolare della concessione: pulizia; sorveglianza; salvamento; servizi igienici; abbattimento delle barriere architettoniche a vantaggio delle persone diversamente abili per la fruibilità dei servizi e per l'accesso al mare.

Corridoi libero accesso

Sono porzioni di aree demaniali insistenti tra una unità di intervento. Sono libere da ogni tipo di manufatto e ombreggio. I corridoi sono utilizzati esclusivamente per il libero accesso alla spiaggia. Hanno una ampiezza complessiva fissa di ml 5,00 da ricavare, ove necessario, in pari misura dalle unità aderenti (ml 2,50 ciascuno per parte corrispondente). La profondità varia in funzione della consistenza della spiaggia.

Art. 17 Parametri e usi generali - minimi requisiti

I manufatti, al fine di consentire l'espansione dell'onda massima di tempesta, devono essere staccati di ml. 1,50 dal piano dell'arenile (da intendersi come dislivello minimo tra il piano di campagna e l'estradosso del primo solaio del manufatto) e comunque di almeno ml. 1,50 rispetto alla quota livello medio mare misurata in riferimento ai capisaldi IGM95, sistema di rilevamento WGS84. I manufatti in ampliamento dei complessi balneari realizzati prima dell'efficacia della presente norma (29/07/2004) potranno essere posizionati alla stessa quota degli impianti originari. L'esistente legittimato è fatto salvo.

L'altezza massima dei volumi realizzati non potrà superare i m. 4,50, comprese le eventuali strutture di protezione dei frequentatori (parapetti) di coperture accedibili ed utilizzate a solarium e/o attività ricreative (al netto del distacco di cui al punto precedente).

Le aree destinate a spiaggia libera attrezzata, compatibilmente con le esigenze di balneazione, possono essere utilizzate per manifestazioni turistico-commerciale di carattere temporaneo con la installazione di impianti mobili durante e fuori la stagione balneare, in deroga a quanto previsto nel precedente punto.

È fatto divieto frazionare le concessioni esistenti di ogni tipo.

I trabocchi presenti potranno essere ristrutturati/recuperati/valorizzati/utilizzati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 ter della L.R. 11 agosto 2009 n. 13 e s.m.i., nel rispetto della tutela del patrimonio storico-culturale e ambientale che non siano in contrasto con la loro naturale destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici e paesaggistici degli stessi, come indicato dall'art. 1 della L.R. n. 93 del 1994.

Lo specchio acqueo, entro 300 mt. dalla costa, potrà essere utilizzato, limitatamente al periodo estivo, per attività turistico ricreative complementari alla balneazione (pontili galleggianti prendisole, piattaforme galleggianti), esclusivamente dai titolari delle concessioni demaniali marittime e nel rispetto dell'uso prioritario ed esclusivo della libera balneazione. Tali usi sono consentiti anche nel caso di spiaggia libera attrezzata affidata a cooperative o ad altre forme comunque riconducibili ad un soggetto gestore responsabile.

Lo specchio acqueo antistante le concessioni dedicate al deposito e custodia delle imbarcazioni da diporto potrà essere utilizzato per campi boe funzionalmente connessi con l'attività stessa.

Le aree per animali domestici "bao beach" devono essere attrezzate nel rispetto della L.R. 19/2014 e della Ordinanza balneare.

Le opere marittime, quali pennelli, mantellate di dighe, scogliere aderenti a protezione di infrastrutture e simili e/o aree demaniali, con il preliminare assenso del competente Servizio delle Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine, possono essere utilizzati per altri scopi turistico ricreative purché adeguati alle norme di sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'impiego di materiali naturali.

La piantumazione di piante ed arbusti, la cui altezza non ostruisca la vista del mare, potrà essere effettuata nel rispetto delle specie autoctone e compatibili con l'ambiente marino con particolare attenzione per l'impatto paesaggistico ed a condizione che vengano posizionate nella fascia destinata a servizi. La fascia per servizi si estende dal confine posto ad ovest del demanio marittimo per una profondità definita con l'Ufficio competente comunale al momento del bisogno in relazione alla conformazione puntuale della costa.

Per tutte le nuove concessioni in mare ovvero per tutte le autorizzazioni anche a carattere temporaneo (spettacoli pirotecnici, manifestazioni sportive o folkloristiche,

ecc.), che, in ipotesi, coinvolgono la sicurezza e la salvaguardia della vita umana, dovrà essere richiesta all'Ufficio Circondariale Marittimo competente per giurisdizione l'emanazione della necessaria ordinanza di polizia marittima/demaniale.

I canali di scolo esistenti, relativi ai tratti terminali delle reti cittadine di raccolta delle acque meteoriche, ove insistano su concessioni demaniali già in essere alla data di adozione del presente PDMc potranno essere canalizzati con collettori di sufficiente diametro che garantiscano la stessa capacità di deflusso del canale a cielo aperto. Allo scopo dovrà essere prodotta al Comune specifica richiesta di autorizzazione corredata da relazione idraulica redatta da tecnico abilitato. È vietato realizzare manufatti di qualsiasi natura sulla direttrice dei citati canali di scolo.

I nuovi manufatti da realizzare sulle aree demaniali dovranno essere collocati ad una distanza minima di mt 2,50 dal limite dell'arenile posto a monte delle concessioni e di mt. 3,00 tra i corpi staccati della medesima unità di intervento.

I manufatti di nuova realizzazione, oppure oggetto di interventi di demolizione-ricostruzione, devono essere staccati in elevazione dal piano naturale dell'arenile di un'altezza di mt. 1,50.

In presenza di scogli, massi, banchine, pennelli o di qualsiasi altro elemento artificiale, il piano dell'arenile è quello di giacitura dell'elemento stesso.

I manufatti di nuova realizzazione devono presentare i caratteri della removibilità ed essere improntati, nelle loro linee architettonico-compositive, alla massima semplicità del loro aspetto formale ed ispirati al repertorio stilistico delle costruzioni marine. Gli stessi devono essere posti in modo idoneo a produrre il minore impatto visivo e/o ingombro al libero transito verso il mare.

I varchi e le passerelle di accesso al mare dovranno avere una larghezza netta minima di ml 1,20.

Le superfici occupate dalle docce e dai servizi igienici non vengono computate nei limiti fissati di superficie coperta e/o comunque pavimentata.

Tra le varie unità di intervento preesistenti o di previsione dovrà essere garantito un corridoio di accesso al mare di larghezza non inferiore a mt 5.00. Laddove tra unità di intervento già esistenti non vi siano tali corridoi di accesso, i medesimi dovranno obbligatoriamente essere assicurati dai concessionari contermini ciascuno per la stessa entità (mt. 2,50), così come stabilito all'art. 5 delle Norme del Piano Demaniale Marittimo regionale approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo del 24/02/2015 (pubblicato sul BURA del 15/04/2015, n. 15).

La segnaletica di individuazione delle concessioni balneari e delle spiagge attrezzate (schema allegato alle presenti Norme Tecniche di Attuazione) sarà realizzata a cura del Comune di Rocca San Giovanni e sarà installata entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di disponibilità a cura e spese dei singoli concessionari. Le spese di fabbricazione della segnaletica, ed ogni tassa eventualmente dovuta per la sua installazione, sarà a cura dei concessionari. Per le spiagge libere attrezzate sarà a cura dell'Amministrazione comunale.

E' vietata qualsiasi delimitazione tra aree in concessione. Sono in ogni caso vietate delimitazioni in rete metallica, cordoli in cemento con ringhiere o in altri elementi che producano analoghi "effetti barriera" che, se già esistenti, andranno opportunamente rimossi.

Non è permessa l'edificazione di volumi ad una distanza inferiore di ml 50,00 misurati in linea d'aria dai trabocchi e/o dalle loro strutture (passerelle, accessi, ecc.). L'esistente, legittimamente realizzato, è fatto salvo. E' possibile realizzare

l'attrezzamento mobile "removibile" in legno ad una distanza non inferiore di ml 25,00.

Non è consentito il tamponamento di portici mediante l'installazione di elementi mobili scorrevoli o comunque rimovibili. L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.

La profondità in senso trasversale di tutte le aree attrezzate e di ogni tipo di concessione o affidamento da parte del Comune (unità di intervento) è da ritenersi variabile in ragione delle modificazioni della linea di battigia. Indicativamente, la profondità si desume graficamente dalle planimetrie del PDMc, salvo verifica in loco in fase di proposizione degli interventi.

In ogni titolo concessorio e affidamento la consistenza degli impianti (fissi e mobili) dovrà essere indicata al lordo della superficie di occupazione (ingombro) al fine della corretta determinazione del relativo canone di concessione.

Art. 18 Disciplina della spiaggia libera attrezzata

I tratti di litorale che rientrano in tale definizione dovranno essere disponibili liberamente e gratuitamente all'uso pubblico ed essere dotate dei servizi minimi nonché di servizio di sorveglianza, salvataggio per la sicurezza dei bagnanti e di pulizia degli arenili.

È garantita la gratuità dell'accesso alla spiaggia con l'utilizzo dei servizi igienici.

Sugli elaborati grafici del presente PDMc, le unità di cui al presente articolo sono individuate dalla lettera "A" seguita da un numero progressivo crescente secondo l'ordine nord-sud.

Le condizioni di accesso libero e gratuito ed i servizi devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all'ingresso della spiaggia come da allegato grafico alle presenti NTA. Se la spiaggia non ha accesso diretto dalla strada, il cartello deve essere ripetuto anche sulla strada pubblica più vicina.

Fermo restando l'uso libero e gratuito dell'arenile, nelle spiagge libere sarà possibile, da parte dell'Amministrazione Comunale, con ricorso ad idonee forme di affidamento (esclusa la concessione), prevedere la dotazione di servizi minimi quali:

- a) piccola struttura bar;
- b) docce;
- c) servizi igienici;
- d) spogliatoi pubblici;
- e) contenitori porta rifiuti;
- f) ombreggio occasionale;
- g) piccolo magazzino;

La gestione dei servizi minimi deve essere assicurata attraverso gara ad evidenza pubblica per l'affidamento a cooperative e/o associazione di cooperative, o altra forma da individuare nel rispetto dei precedenti artt. 6, 7 nonché delle disposizioni legislative regionali e nazionali vigenti in materia. L'area occupata dai servizi viene affidata dal Comune con pagamento del canone e pertanto è sottratta dalla superficie della "spiaggia libera fruizione".

Tali servizi dovranno essere realizzati con l'impiego di strutture in legno aventi carattere di removibilità, nel rispetto dei seguenti parametri:

- La dotazione dei servizi minimi con volumi e tettoie non potrà coprire più del 5% dell'area totale destinata a spiaggia libera con una superficie massima di mq. 50.

La spiaggia deve essere libera da installazioni fisse di ombreggio. È consentito il posizionamento occasionale temporaneo dell'ombreggio solo su richiesta del fruitore ovvero del bagnante. L'ombreggio in parola è costituito da regolare ombrellone da mare con eventuale aggiunta di posa di attrezzatura da spiaggia quale lettino, sdraio o sedia, e deve essere rimosso al termine di ogni utilizzo sia giornaliero, sia di porzioni temporali di una giornata. L'ombreggio occasionale può essere richiesto solo durante le ore di presenza del servizio in spiaggia, e comunque non oltre il periodo che va dall'alba al tramonto di una singola giornata. L'ombreggio occasionale su spiaggia libera attrezzata può essere richiesto solo per un giorno o porzione di giornata (periodo giornaliero del servizio) e rimosso di volta in volta senza nessun diritto di mantenimento di posto su spiaggia.

I Manufatti, sia costruiti in elevazione che a raso devono essere realizzati in legno. È vietato l'uso di infissi di materiale diverso dal legno naturale che deve essere di essenza e finitura del tutto simile a quello del fabbricato. Per i tetti è vietato l'uso di coppi, tegole e manti di copertura a vista del tipo "a membrana" o "a pannello" dovendosi evidenziare alla vista il tavolato di legno. È consentita la copertura a due falde, a terrazzo senza installazione di ulteriori opere fisse escluse quelle atte a garantire la sicurezza dei frequentatori come le balaustre che dovranno essere in legno e del tipo "a giorno". Le strutture removibili in legno possono essere composte anche da pezzi metallici quali giunti, o appoggi a terra.

In corrispondenza della spiaggia libera attrezzata individuabile sugli elaborati di progetto del presente PDMc con la sigla A1, A2 e A3, per effetto della esigua profondità dell'arenile ivi presente è possibile usufruire della superficie esterna aderente al demanio denominata SeA1, SeA2 e SeA3. Trattasi di area esterna al Demanio Marittimo, è ricadente all'interno delle aree ferroviarie dismesse già di proprietà della Provincia di Chieti e rilasciate in comodato d'uso al Comune per usi connessi alla rigenerazione territoriale della Costa dei Trabocchi, al turismo balneare sostenibile e alla valorizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi. Tali superfici, a supporto dell'area da affidare, può essere utilizzata per la realizzazione di accessi con passerelle e strutture in legno, e di strutture provvisorie previste ai punti precedenti del presente articolo, purché siano realizzati in legno con il carattere della mobilità "removibili", da realizzare e smantellare nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno.

Gli interventi da realizzare sulle superfici esterne al Demanio Marittimo individuabili come "Se" e ricadenti all'interno delle aree ferroviarie dismesse già in comodato d'uso al Comune, devono avere sempre l'autorizzazione preventiva da parte degli uffici preposti della Provincia di Chieti.

La massicciata artificiale presente all'interno o in aderenza delle stesse aree può essere utilizzata per il posizionamento di strutture utili all'ombreggio costituite da tavolato ligneo orizzontale singolo o da accostare della dimensione massima di ml 2,50x2,00 e pali appoggiati sulla massicciata. Nel caso di accostamento di suddetti tavolati la distanza libera da interporre non può essere inferiore a ml 1,50. Tali strutture devono essere accessibili mediante scala e/o rampa, e comunque devono corrispondere in generale ai requisiti di cui agli schemi progettuali dalla Regione Abruzzo, Direzione Opere Marittime, questi, definiti in occasione delle "Linee guida finalizzate all'uso turistico-balneare sostenibile dei pennelli frangiflutto a cura del DiTAC dell'Università G. d'Annunzio di Chieti Facoltà di architettura Pescara allegate alle presenti NTA.

Art. 19 Zona di spiaggia libera fruizione

La Zona di Spiaggia Libera fruizione è riservata alla balneazione con libero accesso al

pubblico.

In tale Zona è consentito l'ombreggio libero e l'installazione di servizi (w.c., docce, depositi) strettamente necessari, secondo le quantità e modalità stabilite dall'Ufficio Sanitario, realizzati esclusivamente con strutture fisse in legno o rivestite in legno.

Potranno altresì essere autorizzati locali di servizio per scuole e noleggio surf, vela o sub. In tal caso, per ciascuno di questi centri potrà essere concessa la realizzazione delle strutture e dei servizi strettamente necessari all'attività, con una Superficie Coperta massima di mq. 30.

La realizzazione di spazi o percorsi pavimentati, qualora indispensabili, dovranno essere contenuti allo stretto necessario per la distribuzione alle attrezzature ammesse.

Art. 20 Concessione con stabilimento balneare esistente

La denominazione della concessione deve essere chiaramente indicata attraverso l'apposito cartello convenzionale come da allegato visibile all'ingresso della spiaggia. Se la spiaggia non ha accesso diretto dalla strada, il cartello deve essere ripetuto anche su strada pubblica. I Concessionari interessati devono adeguarsi al presente comma entro 60 giorni dall'entrata in vigore del PDMc

Sugli elaborati grafici allegati al Piano, le unità di cui al presente articolo sono individuate dalla lettera "C" seguita da un numero progressivo crescente da nord verso sud con asterisco rosso.

Usi ammessi:

- a) le attrezzature edificate possono essere utilizzate per spogliatoi, bar e relativi spazi complementari di deposito e servizio, locale per somministrazione alimenti, servizi igienico sanitari nei limiti della rispettiva superficie coperta risultante dalle concessioni.
- b) sono confermati altri eventuali usi esistenti risultanti dalle concessioni.

Parametri d'intervento:

- a) Negli interventi su strutture esistenti, legittimamente costruite o regolarmente condonate, è ammessa l'integrale sostituzione dei manufatti previa asseverazione del progettista circa le entità edilizie delle strutture preesistenti con rilievo accurato dello stato di fatto ed allegata documentazione fotografica. In questo caso, fatto salvo le entità edilizie preesistenti, è consentito il ricorso alla demolizione e ricostruzione.
- b) Per ogni tipo di intervento, dovrà essere assicurato l'abbattimento delle barriere architettoniche, sia per quanto concerne i servizi igienici che per l'accesso alle strutture ricettive, nonché l'accesso al mare.
- c) la percentuale massima di superficie pavimentata per passerelle e piazzole non potrà superare il 20% dell'area concessa, con una superficie massima di mq 250;
- d) la percentuale di superficie copribile con volumi e tettoie, escluse le tende ombreggianti è del 20% dell'area in concessione, con superficie coperta massima di mq 250;
- e) l'altezza utile interna dei locali destinati a bar, preparazione e somministrazione di alimenti nonché servizio di assistenza, non potrà essere inferiore a mt 3.00. L'altezza potrà essere ridotta a mt 2.40 relativamente ai servizi igienici e spogliatoi.

Le unità di cui al presente articolo dovranno essere realizzate nel rispetto delle disposizioni dettate dalla vigente normativa, D.M. 236/89, L.104/92 art. 24, D.P.R.503/96.

Art. 21 Trabocchi

I Trabocchi entrano a pieno diritto nella lettura del sistema ambientale, in quanto caratterizzano il paesaggio con la loro presenza, rendendolo unico e differenziandolo da tutto il resto della costa abruzzese ed italiana.

Nel PDMc è prevista la possibilità di richiedere concessioni demaniali marittime per la realizzazione dei trabocchi, nelle medesime zone in cui, in passato, esistevano trabocchi successivamente abbandonati e scomparsi.

I trabocchi dovranno essere realizzati esclusivamente con struttura in legno di acacia ed opere complementari in altre essenze lignee compatibili, da sottoporre a preventiva approvazione da parte comunale.

La loro superficie non dovrà superare i mq 50,00; le strutture ed i casotti di servizio non potranno avere superficie superiore a mq 10,00.

I trabocchi preesistenti potranno essere ristrutturati solo attraverso l'utilizzazione di tecnologie e/o materiali originari e comunque rispettare i limiti imposti dalla presente normativa.

Fatte salve le prescritte autorizzazioni igieniche e sanitarie è consentito l'utilizzo del trabocco anche per attività di pesca-turismo e piccola ristorazione ai sensi delle LL.RR. n. 93/1994 e n. 71/2001.

Art. 22 Concessione con attrezzature leggere mobili (removibili) di progetto

La denominazione della concessione deve essere chiaramente indicata attraverso l'apposito cartello convenzionale come da allegato grafico alle presenti NTA visibile all'ingresso della spiaggia. Se la spiaggia non ha accesso diretto dalla strada, il cartello deve essere ripetuto anche su strada pubblica più vicina.

Sugli elaborati grafici allegati al PDMc, le unità di cui al presente articolo sono individuate dalla lettera "B" seguita da un numero progressivo crescente da nord verso sud.

I titolari delle concessioni di cui al presente articolo devono garantire gratuitamente la fornitura di servizi minimi quali: sorveglianza, salvamento, pulizia dell'arenile e servizi igienici anche per utenti diversamente abili, sulle spiagge libere limitrofe.

Usi ammessi per le unità mobili "removibili" da realizzare in legno:

- spogliatoi;
- piccolo bar e locali complementari (piccolo magazzino);
- servizi igienico sanitari e di assistenza.

Le strutture removibili in legno possono essere composte anche da pezzi metallici quali giunti, o appoggi a terra/mare.

Parametri d'intervento delle strutture mobili "removibili" da realizzare in legno.

- la percentuale massima di superficie pavimentata per passerelle e piazzole non potrà superare il 10% dell'area concessa, con una superficie massima di mq 50;
- la percentuale di superficie copribile con volumi e tettoie, escluse le tende ombreggianti è del 10% dell'area in concessione, con superficie coperta massima di mq 100;
- l'altezza utile interna dei locali destinati a piccolo bar, nonché servizio di assistenza, non potrà essere inferiore a mt 2.70. l'altezza potrà essere ridotta a mt 2.40 relativamente ai servizi igienici e spogliatoi.
- Tutte le strutture devono essere realizzate e rimosse nel periodo temporale compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre.

Data la scarsa profondità delle concessioni demaniali appartenenti a questa categoria e per ovviare al rischio di mareggiate, le strutture necessarie ad ospitare i locali ed i servizi di cui al punto precedente possono essere ubicate anche al di fuori dal perimetro delle concessioni stesse e fuori dalla perimetrazione del PDMc, ad una distanza non inferiore a 20 ml. e non superiore a 100 ml. misurati in linea d'aria dal confine più vicino della concessione demaniale medesima allo spigolo più lontano del relativo fabbricato, compatibilmente alle prescrizioni del P.R.E. vigente. Nello stesso fabbricato possono essere concentrati anche i servizi delle spiagge libere attrezzate limitrofe. In questo caso, il carattere di gratuità dei servizi medesimi e la loro localizzazione devono essere chiaramente segnalati da un cartello da installare sulle spiagge libere attrezzate.

Le unità di cui al presente articolo dovranno essere realizzate nel rispetto delle disposizioni dettate dalla vigente normativa, D.M. 236/89, L.104/92 art.24, D.P.R.503/96.

I Manufatti, sia costruiti in elevazione che a raso, a servizio delle unità di cui al presente articolo devono essere realizzati in legno. È vietato l'uso di infissi di materiale diverso dal legno naturale o da altri materiali naturali. Per i tetti è vietato l'uso di coppi, tegole e manti di copertura a vista del tipo "a membrana". È consentita la copertura a due falde, a terrazzo o a solarium o per attività turistiche e ricreative, senza installazione di ulteriori opere fisse escluse quelle atte a garantire la sicurezza dei frequentatori come le balaustre che dovranno essere in legno e del tipo "a giorno".

Art. 23 Concessioni demaniali per associazioni

La denominazione della concessione deve essere chiaramente indicata attraverso l'apposito cartello convenzionale come da allegato visibile all'ingresso della spiaggia. Se la spiaggia non ha accesso diretto dalla strada, il cartello deve essere ripetuto anche su strada pubblica.

Sugli elaborati grafici allegati al Piano, le unità di cui al presente articolo sono individuate dalla lettera "D" seguita da un numero.

Le aree possono essere destinate in concessione a cooperative e ad associazioni nonché a cooperative giovanili che non hanno fini di lucro e prestano la loro opera nel sociale. Esse devono essere sistemate come le spiagge libere attrezzate e fornite dei servizi minimi di tipo igienico sanitario e di accesso per persone diversamente abili.

Le unità di cui al presente articolo dovranno essere realizzate nel rispetto delle disposizioni dettate dalla vigente normativa, D.M. 236/89, L.104/92 art.24, D.P.R.503/96.

Su tali aree è possibile prevedere la dotazione di servizi minimi quali:

- a) docce;
- b) servizi igienici;
- c) spogliatoi;
- d) contenitori porta rifiuti;
- e) ombreggio;

Tali servizi dovranno essere realizzati con l'impiego di strutture in legno aventi carattere di removibilità, nel rispetto dei seguenti parametri:

- La dotazione dei servizi minimi con volumi e tettoie non potrà coprire più del 5% dell'area totale destinata a spiaggia con una superficie massima di mq. 50.

L'ombreggio in parola è costituito da regolare ombrellone da mare con eventuale aggiunta di posa di attrezzatura da spiaggia quale lettino, sdraio o sedia.

I Manufatti, sia costruiti in elevazione che a raso devono essere realizzati in legno. È vietato l'uso di infissi di materiale diverso dal legno naturale che deve essere di essenza e finitura del tutto simile a quello del fabbricato. Per i tetti è vietato l'uso di coppi, tegole e manti di copertura a vista del tipo "a membrana" o "a pannello" dovendosi evidenziare alla vista il tavolato di legno. È consentita la copertura a due falde, a terrazzo senza installazione di ulteriori opere fisse escluse quelle atte a garantire la sicurezza dei frequentatori come le balaustre che dovranno essere in legno e del tipo "a giorno". Le strutture removibili in legno possono essere composte anche da pezzi metallici quali giunti, o appoggi a terra.

La massiciata artificiale eventualmente presente all'interno delle aree in oggetto può essere utilizzata per il posizionamento di strutture utili all'ombreggio costituite da tavolato ligneo orizzontale singolo o da accostare della dimensione massima di ml 3,00 x 2,50 e pali in legno appoggiati sulla massiciata. Nel caso di accostamento di suddetti tavolati la distanza libera da interporre non può essere inferiore a ml 1,50. Tali strutture devono essere accessibili mediante scala e/o rampa, e comunque devono corrispondere in generale ai requisiti di cui agli schemi progettuali dalla Regione Abruzzo, Direzione Opere Marittime, questi, definiti in occasione delle "Linee guida finalizzate all'uso turistico-balneare sostenibile dei pennelli frangiflutto a cura del DiTAC dell'Università G. d'Annunzio di Chieti Facoltà di architettura Pescara allegate alle presenti NTA.

Art. 24 Concessione demaniale per alaggio piccole imbarcazioni

La denominazione della concessione deve essere chiaramente indicata attraverso l'apposito cartello convenzionale come da allegato grafico alle presenti NTA visibile all'ingresso della spiaggia. Se la spiaggia non ha accesso diretto dalla strada, il cartello deve essere ripetuto anche su strada pubblica più vicina.

Sugli elaborati grafici allegati al Piano, le unità di cui al presente articolo sono individuate dalla lettera "E" seguita da un numero.

La concessione demaniale per alaggio piccole imbarcazioni può rimanere in testa al Comune, può essere affidata in gestione dallo stesso per mezzo di procedure ad evidenza pubblica oppure può essere data in concessione a terzi.

L'organizzazione funzionale dell'area, la disposizione delle attrezzature destinate al traino e rimessaggio imbarcazioni nonché l'organizzazione dei percorsi interni saranno oggetto di apposito regolamento da redigersi a cura del Comune anche successivamente all'approvazione del presente PDMc.

La zona di spiaggia destinata ad Alaggio Imbarcazioni è da sistemarsi e gestirsi secondo criteri e soluzioni a bassa modificazione del tendenziale stato naturale dell'arenile. La stessa deve essere preliminarmente assoggettata ad un progetto unitario di sistemazione generale, redatto a cura del concessionario.

La superficie data in concessione non può essere destinata alla balneazione.

La definizione della distribuzione delle attrezzature, dei parametri e criteri di intervento è effettuata da tale progetto sulla base delle seguenti disposizioni:

- a) la superficie destinata ai carrelli-barca è ubicata su entrambe i lati dello scivolo per una larghezza massima di ml 5,00 per parte ed una lunghezza massima pari alla profondità media della concessione;
- b) in tali zone le attrezzature strettamente necessarie all'attività devono essere interamente realizzate in legno di colorazione naturale e con caratteristiche costruttive che si ispirano al repertorio formale e stilistico delle costruzioni marinare.

Art. 25 Disciplina delle aree in concessione/affidamento per le attività turistico ricreative in mare

I concessionari, previa autorizzazione, possono installare nello specchio acqueo antistante la propria concessione, entro il limite di trecento metri (ml 300,00) e in profondità minima d'acqua di metri due (mt 2,00), una sola piattaforma galleggiante esclusivamente prendisole della grandezza massima di mq 30,00 (trenta). La stessa dovrà essere ancorata al fondo mediante corpi morti insabbiati e potrà essere utilizzata esclusivamente nelle ore di balneazione stabilite da apposita Ordinanza Balneare annuale.

Lo specchio acqueo antistante il litorale, entro ml 300,00 dalla costa, previa autorizzazione Comunale, può essere utilizzato per le seguenti attività turistico ricreative, esclusivamente dai titolari di concessioni demaniali o dall'affidatario, e nel rispetto dell'uso prevalente ai fini della libera fruizione dello stesso:

- installazione di giochi acquatici non motorizzati nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per stabilimenti balneari o del fronte a mare delle spiagge libere attrezzate nelle diverse forme previste, con distacco minimo dalla battigia di ml 5,00 al fine di consentire il libero transito dei bagnanti;
- pontili prendisole nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per stabilimenti balneari o del fronte a mare delle spiagge libere attrezzate nelle diverse forme previste, con distacco minimo dalla battigia di ml 5,00 al fine di consentire il libero transito dei bagnanti;
- piazzole mobili in legno accessibili da barriere artificiali attrezzate (pennelli, massicciata);
- posizionamento di gavitelli nel limite massimo di 4 unità per l'ormeggio di pattini, mosconi e pedalò.
- manifestazioni di promozione turistica di qualità, di promozione dei prodotti tipici locali, di cura e benessere del corpo, di rappresentazione culturale (poesia, storia, musica, geografia, agricoltura), di studio e conoscenza del comportamento del mare.

Art. 26 Direttiva progettuale non conformativa

Vi fanno parte le aree evidenziate negli elaborati di progetto esterne al Demanio Marittimo (Tav.12a, 12b, 12c.). Le stesse aree assumono carattere strategico per il perseguimento degli obiettivi di rigenerazione territoriale della Costa dei Trabocchi (porzione amministrativa di Rocca San Giovanni). Sono aree di particolare importanza e di ineludibile necessità che concorrono, insieme alle aree demaniali, verso la strutturazione di un nuovo sistema turistico di qualità, verso una offerta turistica significata dai valori ambientali presenti e caratterizzata, per questo, dall'attenzione posta nei confronti dei contesti paesaggistici in cui vengono realizzate le opere previste.

Le condizioni di successo del PDMc sono definite anche dall'utilizzo di suddette aree, le quali, se non coinvolte all'interno di un programma unitario rischiano di inficiare e rendere inefficaci le azioni tese verso la dinamicizzazione del sistema turistico presente, pensate a vantaggio della collettività locale, dei turisti e del paesaggio ivi custodito.

Il presente PDMc pertanto non ha consistenza giuridica rispetto alle aree esterne al Demanio Marittimo, ovvero, non ha potere conformativo rispetto ad esse. Indica, al contrario, a livello di orientamento guida, gli usi più congrui e coerenti da disciplinare successivamente con gli strumenti urbanistici per governo del territorio.

La direttiva progettuale ha la finalità di valorizzare la fascia costiera e di garantire la qualità del suo sviluppo e delle sue trasformazioni territoriali. Al fine di perseguire suddetta finalità, la direttiva è rivolta a sostenere e facilitare gli interventi di trasformazione intorno alla Via Verde anche con un'azione di copianificazione estesa agli enti locali ed ai soggetti interessati.

Su tali aree l'Amministrazione comunale orienta esclusivamente azioni di valorizzazione della Costa dei Trabocchi secondo quanto riportato nel contratto di comodato d'uso sottoscritto in data 05/02/2015 tra Provincia di Chieti, Ferrovie dello Stato italiano, Ferservizi Gruppo delle Ferrovie dello Stato italiano e i Comuni della Costa dei Trabocchi in attuazione ai protocolli d'intesa del 04/08/2011 e del 13/03/2014.

In particolare sono promosse le azioni per:

- messa in sicurezza degli accessi pedonali tra la Via Verde e l'area demaniale marittima;
- arredo utile alla sosta di chiunque voglia godere del paesaggio percepito;
- piccolissimi box a supporto delle aree attrezzate come previsto agli articoli precedenti (servizi igienici, bar, spogliatoio, ripostiglio);
- accessi al mare.

Tutti i manufatti realizzati su tali aree devono essere esclusivamente in legno e removibili a fine della stagione estiva.

Forme e cromie devono essere coerenti con il paesaggio in cui si inseriscono e comunque coerenti con quanto definito dalle precedenti e successive N.T.A. proprie del Demanio Marittimo.

Ogni eventuale volume realizzato su tali aree si computa (si somma) all'interno di quanto previsto dalle N.T.A. per le aree demaniali marittime.

Gli interventi da realizzare sulle superfici esterne al Demanio Marittimo individuabili come "Se" (SeA1, SeB1, SeB2, SeA2, SeA3, SeE1), e ricadenti all'interno delle aree ferroviarie dismesse già in comodato d'uso al Comune, devono avere sempre l'autorizzazione preventiva da parte della Provincia di Chieti.

Art. 27 Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari

1. Il Comune promuove, unitamente agli altri Enti territoriali competenti (Provincia e Regione) la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consenta di preservare l'ecosistema e dall'altro permetta ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uopo erogabili) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.
2. La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione:
 - il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi;
 - l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili che inserisce, piuttosto, le modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.

RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE

Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato in diversi modi:

- a) attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale che alimenti gli scarichi dei water-closet e gli impianti di irrigazione;
- b) attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;
- c) mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici ed, al contempo, che li inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua;
- d) attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato.

RISPARMIO DELLE RISORSE ENERGETICHE

Tale obiettivo può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare.

Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

- a) introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;
- b) installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
- c) contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.

ASPETTI GESTIONALI DELLO STABILIMENTO BALNEARE ECO-COMPATIBILE

Parimenti l'ecocompatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo possono essere realizzati ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti ad informare l'utente ed a sensibilizzarlo in merito all'esigenza non più procrastinabile di salvaguardare l'ambiente senza per questo dover sacrificare lo sviluppo.

A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:

- a) la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente, concordata con l'azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;
- b) la creazione di info-point ove reperire i dati diffusi dall'ARTA sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole sì da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute.
- c) l'educazione ambientale mediante l'introduzione di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l'importanza delle risorse naturali.

Art. 28 Contenuti dell'atto di concessione

Nell'atto di concessione devono essere indicati:

- a) L'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
- b) Lo scopo e la durata della concessione;
- c) La natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;

- d) Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
 - e) Il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione;
 - f) L'imposta regionale sul canone;
 - g) La cauzione;
 - h) Le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
 - i) Le generalità e il domicilio del concessionario;
 - j) Le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.
- All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare (vedi art.8), nonché oltremodo le autorizzazioni dell'Agenzia delle dogane.

Art. 29 Criteri per l'aggiudicazioni di concessioni

Le aree demaniali previste in bando e non assegnate sono considerarsi spiagge libera fruizione.

Le concessioni demaniali hanno durata di sei anni e, alla scadenza, si rinnovano automaticamente per altri sei anni, e così successivamente ad ogni scadenza fatto salvo il 2° comma dell'Art. 42 del codice della Navigazione.

I Concessionari hanno diritto al rinnovo delle concessioni nel termine previsto.

La concessione stessa costituisce diritto acquisito.

I titolari di strutture ricettive, alberghi, pensioni, campeggi e villaggi turistici, possono ottenere, laddove richiesto, la concessione di un tratto di spiaggia il più possibile vicino alle proprie strutture tramite trasferimento della concessione da un eventuale vecchio sito a quello richiesto.

Sui tratti di spiaggia lasciati liberi dal concessionario che ha presentato istanza di trasferimento nei termini del comma precedente, si applicano le disposizioni di cui all'art.38 (decadenza del titolo concessorio) e l'accettazione incondizionata di tali effetti è resa automaticamente all'atto della richiesta di trasferimento. I tratti di spiaggia lasciati liberi ai sensi del presente comma, nel caso in cui siano destinati a "concessione per stabilimenti balneari", saranno declassati a "spiaggia libera attrezzata" mentre conserveranno la loro destinazione in tutti gli altri casi.

Il titolare richiedente di cui al comma 4 del presente articolo ha, nei casi trattati, la preferenza nell'assegnazione di una nuova concessione o di una concessione equivalente alla precedente per estensione, secondo le previsioni del presente PDMc, escludendo quindi per tali aree l'applicazione delle procedure del Bando pubblico.

Le concessioni così ottenute sono intestate e collegate alla struttura ricettiva e non possono essere cedute separatamente né possono essere autorizzati subingressi tranne nel caso di cessione della struttura ricettiva alla stessa Società o persona fisica subentrante.

Per l'assegnazione delle concessioni delle aree individuate nel presente PDMc, la scelta del concessionario si effettua a mezzo di Bando pubblico e con ampia diffusione attraverso manifesti murali e la pubblicazione sulle pagine regionali dei giornali, invitando i soggetti interessati a presentare domanda.

Ai fini della procedura di cui al comma precedente, il Titolare dell'incarico di posizione organizzativa preposto al servizio Demanio marittimo provvederà all'emanazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Abruzzo ed in conformità del bando predisposto

dal Servizio Demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, di un bando pubblico che definisca:

- a) le aree o il singolo lotto disponibili e le tipologie di intervento assentibili;
- b) le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;
- c) il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
- d) i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario.

Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando.

Le modalità per l'espletamento della procedura di aggiudicazione saranno contenute nel Bando tipo di cui al comma 7.

Le domande presentate saranno esaminate da una apposita Commissione formata da tre esperti di provata competenza nominata dalla Giunta Comunale che redige, in base a quanto stabilito nel Bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento del Titolare dell'incarico di posizione organizzativa preposto al servizio Demanio marittimo.

La graduatoria è pubblicata per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune. Entro il termine di scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte depositandole presso Ufficio Protocollo del Comune.

Il Titolare dell'incarico di posizione organizzativa preposto al servizio Demanio marittimo, trascorso il termine di cui al comma 11 e previo esame delle osservazioni presentate, approva in via definitiva la graduatoria.

Il Titolare dell'incarico di posizione organizzativa comunica, nei successivi trenta giorni, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento.

Nei confronti del primo classificato di ciascuna area o dell'area messa a bando, la comunicazione comprenderà la richiesta, entro il termine assegnato comunque non superiore a novanta giorni, della documentazione tecnica ad integrazione dell'istanza di concessione.

Il Comune rilascia, prescrivendo modalità, tempi ed orari di svolgimento, concessioni o autorizzazioni temporanee, su apposita e motivata istanza degli interessati, per commercio itinerante, occupazione e installazione relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti, manifestazioni sportive e ricreative.

Per tutte le autorizzazioni a carattere temporaneo (spettacoli pirotecnici, manifestazioni sportive o folkloristiche, ecc), che, in ipotesi, coinvolgono la sicurezza e la salvaguardia della vita umana, dovrà essere richiesta all'Ufficio Circondariale Marittimo competente per giurisdizione l'emanazione della necessaria ordinanza di polizia marittima/demaniale. Nella comunicazione il richiedente dovrà indicare il giorno e l'eventuale installazione di strutture minimali di facile rimozione che saranno eliminate a cura del richiedente immediatamente dopo la manifestazione. Le domande devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune il quale, entro 15 giorni, verificata la ricevibilità delle stesse, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del Titolare della posizione organizzativa preposto al servizio del Demanio Marittimo (art.4-5 della legge 241/90 e s.m.i.) nonché le altre informazioni ai sensi delle norme di legge vigenti. L'esame delle domande risultate formalmente complete, si svolge secondo l'ordine di presentazione. Non sono soggette al rispetto dell'ordine cronologico di presentazione il rilascio dei titoli concessori per l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico a favore di Enti esercenti pubblici servizi.

Il Comune, nel caso di rilascio di nuova concessione o ampliamento di quelle esistenti, informerà la Regione e la Capitaneria di Porto di Ortona per assicurare lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza.

Art. 30 Gestione

Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre alla concessione dell'area demaniale ed oltre a essere in possesso di idonea autorizzazione sanitaria, deve effettuare la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modifiche ed integrazioni.

La denuncia di cui al comma precedente è presentata al Comune e deve, tra l'altro, indicare: la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura, la presenza di attività connesse e deve essere corredata dall'autocertificazione riguardante i requisiti soggettivi da parte del titolare dell'esercizio medesimo. Le Associazioni sportive (tra cui le attività veliche), Wind-surf ecc., non possono esercitare l'attività di stabilimento balneare in carenza dei requisiti minimi suddetti. Quanto sopra detto si applica anche alle spiagge libere attrezzate di ogni tipo date in affidamento.

Art. 31 Rinnovi

Le concessioni in fase di rinnovo devono essere adeguate alle presenti norme.

Nel caso in cui sia necessario un adeguamento delle strutture insistenti sulle aree in concessione, l'atto di rinnovo può prevedere, a pena di decadenza della concessione stessa (ai sensi dell'art. 47, lettere "a" ed "f" del Codice della Navigazione), che le necessarie modifiche siano realizzate entro un congruo termine da indicarsi nell'atto stesso.

E' vietato sia il rilascio di nuove concessioni per attività di solo deposito e/o noleggio di attrezzature per la balneazione, che l'ampliamento di concessioni esistenti di tale natura.

Per le concessioni esistenti destinate ad attività balneari differenti dagli stabilimenti balneari, sono possibili trasformazioni volte ad uniformare le tipologie ed a migliorare complessivamente l'offerta turistica, anche mediante la trasformazione delle concessioni esistenti in spiaggia libera attrezzata.

Art. 32 Cauzioni

Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal Titolare della posizione organizzativa preposto al servizio del Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone, il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lettera "d" del codice della navigazione.

In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.

La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta dell'Ente.

Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – salvo altre) e per i consorzi di attività ricettive, la cauzione è prestata in via generale attraverso

un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni o società per i propri associati o soci. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte la cauzione o il deposito, oppure rivalersi sui singoli associati o soci per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

Art. 33 Canoni

Il canone è calcolato in conformità delle disposizioni del D.L. 5 ottobre 1993, n.400 e s.m.i., convertito nella legge 4 dicembre 1993, n.494 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n.342 e successive modifiche ed integrazioni.

Le misure unitarie dei canoni sono aggiornate con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT. I criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da pavimentazioni di qualsiasi tipo, impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura, se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna.

Per le concessioni e le spiagge libere attrezzate date in affidamento di cui agli articoli precedenti alle presenti N.T.A., le rispettive superfici calcolate in base alle profondità medie dei relativi tratti di spiaggia possono variare effettivamente in aumento o in diminuzione, relativamente alle correnti marine. Qualora, per fenomeni naturali, si verifichi un aumento della profondità dell'arenile in concessione, il concessionario dovrà darne comunicazione al Comune che provvederà alla regolarizzazione del titolo ed alla determinazione del relativo canone.

Art. 34 Pagamento del canone

La prima rata del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo e delle sue pertinenze, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio Demanio Marittimo.

Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato del canone (entro e non oltre l'anno corrente) in misura pari a quello dell'anno precedente, salvo conguaglio.

Art. 35 Canoni ricognitori

Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, il canone

viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

Art. 36 Revoca ed estinzione del titolo concessorio

La concessione è revocabile in tutto o in parte per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico, di tutela ambientale, di pubblica sicurezza ed incolumità o rischio erosivo risultanti da apposita deliberazione della Giunta Comunale, con provvedimento del Titolare della posizione organizzativa preposto al servizio del Demanio Marittimo.

Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.

In caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico, di tutela ambientale, di pubblica sicurezza ed incolumità o rischio erosivo, l'Amministrazione Comunale procederà ai sensi dell'art. 42 del Codice di Navigazione, e il concessionario ha in tal caso la preferenza nell'assegnazione di una concessione equivalente per estensione, secondo le previsioni del PDMc, escludendo quindi l'applicazione delle procedure del bando pubblico.

Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'Amministrazione che per cause naturali, la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Titolare della posizione organizzativa preposto al servizio del Demanio Marittimo.

In caso di revoca, gli impianti, i manufatti e le opere per i quali non è stata richiesta la rimessa in pristino, sono acquisiti allo Stato ed il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parte del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti.

Prima di dichiarare la revoca con la notizia dell'avvio del procedimento, il Titolare della posizione organizzativa preposto al servizio del Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il Titolare della posizione organizzativa stesso deve tenere conto.

Il provvedimento di revoca viene adottato previo assenso della Regione Abruzzo sulla base di dettagliata relazione illustrativa dell'Ufficio comunale proponente.

Art. 37 Rinuncia alla concessione

In caso di rinuncia alla concessione il titolare, dopo aver informato gli eventuali affidatari, dovrà presentare comunicazione all'ufficio protocollo del Comune, con specifica delle motivazioni.

Art. 38 Decadenza del titolo concessorio

L'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47 del Codice di Navigazione, previo assenso della Regione Abruzzo sulla base di dettagliata relazione illustrativa dell'Ufficio Comunale proponente:

- a) Per mancata esecuzione da parte del concessionario degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati;
- b) Per uso non continuativo durante il periodo fissato a questo effetto

- nell'atto di concessione e/o nei regolamenti, ad esclusione di cause non dipendenti dalla volontà del concessionario;
- c) Per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo della concessione e delle presenti norme;
 - d) Per omesso pagamento del canone;
 - e) Per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
 - f) Per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali che comunali.

Per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato del Titolare della posizione organizzativa preposto al servizio del Demanio Marittimo, proroga al concessionario non superiore a trenta giorni, se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini.

La decadenza è disposta con provvedimento del Titolare della posizione organizzativa preposto al servizio del Demanio Marittimo.

Prima di dichiarare la decadenza del titolo concessorio con la notizia dell'avvio del procedimento, il Titolare della posizione organizzativa preposto al servizio del Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il Titolare della posizione organizzativa deve tenere conto.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione.

Art. 39 Subingresso

Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione, deve chiedere l'autorizzazione all'Autorità concedente presentando domanda sull'apposito modulo, corredata dalla documentazione necessaria.

In caso di vendita od esecuzione forzata l'acquirente, o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario, non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di morte del concessionario, gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'Amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, ne dispone la revoca con provvedimento del Titolare della posizione organizzativa preposto al servizio del Demanio Marittimo.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'istruttoria è limitata all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo, che deve possedere almeno pari requisiti del cedente.

La domanda di subingresso deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune congiuntamente dal concessionario e dal subentrante.

Entro 15 giorni l'Ufficio Demanio Marittimo provvederà a comunicare ai richiedenti (o ai loro delegati) il subingresso, il nominativo del Titolare della posizione organizzativa preposto al servizio del Demanio Marittimo e l'eventuale documentazione di cui le domande risultino carenti ai fini del completamento dell'istruttoria.

Il procedimento per il rilascio di autorizzazione al subingresso deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Per il Subingresso di cui al presente articolo è sempre necessario presentare prima la richiesta all'Ufficio delle Dogane della zona competente.

Art. 40 Affidamento in gestione

Il concessionario, previa autorizzazione del Titolare della posizione organizzativa preposto al servizio del Demanio Marittimo, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione o la gestione di quelle secondarie (art. 45 bis Cod. Nav.). Il Concessionario, congiuntamente ai terzi interessati, deve presentare domanda all'ufficio Protocollo del Comune sul modulo predisposto dalla stessa Amministrazione (vedi Allegato I), nonché, oltremodo, come per l'articolo precedente alle presenti NTA, all'Ufficio delle Dogane di zona.

L'Ufficio Demanio comunicherà entro 15 giorni ai richiedenti o a loro delegati di cui al comma precedente, il nominativo del Titolare della posizione organizzativa preposto al servizio del Demanio Marittimo e le eventuali integrazioni di documentazione della domanda.

Al termine della fase istruttoria, il Titolare della posizione organizzativa preposto al servizio del Demanio Marittimo provvederà ad emettere provvedimento di autorizzazione ove siano rispettati gli adempimenti richiesti e risultino sussistenti i presupposti di legge.

Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi dell'attività oggetto di concessione, deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

L'amministrazione comunale può cedere in affidamento le spiagge libere attrezzate a cooperative e/o associazioni di cooperative costituite prevalentemente da giovani preparati allo scopo, in particolare con la presenza di un addetto certificato alla sicurezza e al salvataggio delle persone in mare e sulla spiaggia per ogni unità (spiaggia prevista dal PDMc).

In caso di affidamento di cui al precedente comma, l'amministrazione comunale provvederà alla stipula preventiva, con la parte afferente alla gestione della spiaggia, di specifico atto o convenzione appropriato documento in cui vengono riportate le norme e gli indirizzi specifici da rispettare.

Art. 41 Variazione al contenuto della concessione demaniale marittima che non ne modifichino il titolo

Chiunque voglia effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime che comunque non ne modifichino il titolo, deve preventivamente presentare domanda all'Amministrazione Comunale su apposito modulo fornito dall'amministrazione stessa e producendone la documentazione indicata.

La domanda deve essere presentata all' Ufficio Protocollo del Comune. L'Ufficio Demanio, entro 15 giorni, verificata la ricevibilità della stessa, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del Titolare della posizione organizzativa preposto al servizio del Demanio Marittimo.

L'esame delle domande risultate complete si svolge secondo l'ordine di presentazione. Il provvedimento è rilasciato dal Titolare della posizione organizzativa preposto al servizio del Demanio Marittimo a seguito di istruttoria.

Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale ai sensi dell'art. 24 del Reg. del Cod. Nav., la variazione può essere autorizzata per scritto, senza previa istruttoria.

Il Titolare della posizione organizzativa preposto al servizio del Demanio Marittimo cura l'istruttoria, acquisisce i pareri necessari e redige una relazione con le risultanze dell'istruttoria.

Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il Titolare della posizione organizzativa preposto al servizio del Demanio Marittimo può altresì indire una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati dal procedimento.

La Conferenza di Servizi può disporre per una sola volta adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda.

Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti (o comunque invitate a partecipare) alla predetta conferenza.

Il procedimento per il rilascio di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.

E' soggetto ad autorizzazione il livellamento degli arenili in concessione senza apporto di altri materiali, previa acquisizione di autocertificazione di rispondenza alle precedenti condizioni del luogo corredata da documentazione fotografica ante-operam, da parte dei concessionari richiedenti.

Non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione, da presentare da parte del concessionario all'Ufficio Demanio del Comune, la collocazione:

- nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, di impianti, manufatti, opere e strutture di svago, di abbellimento o necessari per lo svolgimento di manifestazioni ricreative, sportive, ludiche ecc. per una migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti, con particolare riguardo ai disabili, quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché appoggiati e non fissati al suolo e rispondenti alle prescrizioni di carattere tipologico-ambientale contenute nelle presenti norme tecniche di attuazione;

Con le stesse modalità di cui al comma precedente, possono essere riposizionati, all'interno della zona demaniale marittima in concessione, impianti, manufatti, opere e strutture mobili in genere, comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità e accesso al mare.

Art. 42 Disciplina dei prezzi

I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari e delle strutture destinate alla balneazione comunicano al Comune i prezzi dei servizi, nonché le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture, come previsto dalla normativa vigente.

Per i nuovi stabilimenti balneari, per le nuove strutture destinate alla balneazione in genere o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.

Art. 43 Pubblicità dei prezzi

È fatto obbligo di esporre in modo perfettamente visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione.

E' fatto obbligo di comunicare al pubblico, negli stabilimenti balneari in concessione, la gratuità dell'ingresso ai bagnanti per il solo accesso al mare senza sostare.

Art. 44 Sanzioni

Chiunque esercita l'attività di stabilimento balneare senza la prescritta autorizzazione comunale, è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente oltre che all'immediata chiusura dell'esercizio.

Art. 45 Informazione al pubblico

Il Comune favorisce l'informazione sulle opportunità di fruizione del demanio marittimo, con particolare riferimento alla dotazione, localizzazione e servizi delle spiagge libere.

Art. 46 Vigilanza

Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal Comune di Rocca San Giovanni. Il Comune può effettuare sopralluoghi e controlli.

In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.

Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite innovazioni e/o opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano occupate abusivamente o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa (art. 54 Cod. Nav.).

E' riservata, altresì, al Comune l'adozione delle decisioni previste dall'art. 55 Cod. Nav., previo parere dell'autorità marittima, per gli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione, ferma restando la specifica competenza delle Amministrazioni Statali nella esatta individuazione della linea di confine tra demanio marittimo e proprietà privata.

Art. 47 Ordinanza balneare sull'uso della spiaggia

L'Ordinanza balneare disciplina gli aspetti connessi alle attività che si svolgono sulla spiaggia non contenuti nelle presenti Norme.

L'Ordinanza, da emanarsi di concerto con l'Autorità Marittima territorialmente competente, definisce:

- Periodo di inizio e fine della stagione balneare;
- Orario di funzionamento delle attività;
- Zona di mare riservata alla balneazione e quelle in cui è vietata;
- Prescrizioni sull'uso della spiaggia;
- Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari e arenili;
- Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime;
- Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari e per le strutture destinate alla balneazione in genere, distanze minime da osservare per il posizionamento degli ombrelloni;
- Disciplina della pesca;

- Corridoi di lancio.

Le eventuali inosservanze possono essere segnalate attraverso l'allegato modello da esporre insieme all'Ordinanza di balneazione presso gli stabilimenti.

Art. 48 Prescrizioni per la gestione e l'uso del Demanio Marittimo

La concessione di beni demaniali marittimi e la realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo devono comunque garantire l'accesso al mare da parte dei cittadini. Il Comune effettua le necessarie verifiche per individuare le misure atte ad assicurare il rispetto di detta accessibilità al mare.

Non sono ammissibili nuove concessioni per l'uso esclusivo del demanio marittimo da parte di privati.

E' vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso che abbiano finalità diverse da quelle di difesa della costa.

Ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 12 del Codice Della Navigazione, tutti gli interessati alla realizzazione di manufatti sull'area demaniale devono produrre una perizia tecnica che dimostri che gli stessi non vengono ad essere interessati dal battente dell'onda di mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole e in presenza dei dati meteomarini più sfavorevoli.

Nel caso di manufatti che potrebbero modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, dovrà essere fornito uno specifico studio di valutazione dell'influenza delle opere da realizzare sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area nociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. Nel caso di opere di notevole entità, sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto nocivo terminale.

Sono comunque vietati interventi che, per dimensione dei manufatti o per caratteristica dei cicli produttivi, producono rilevanti impatti ambientali sotto il profilo paesistico ed ambientale.

Le opere marittime, quali pennelli, mantellate di dighe, scogliere aderenti a protezione di infrastrutture e simili, non sono utilizzabili per altri scopi comportanti il pubblico uso e accesso se non nei casi in cui sia dimostrata la pubblica incolumità.

Nel caso di formazione di nuovi rilevanti tratti di arenile, in seguito ad interventi sulla costa, il rilascio di nuove concessioni su tali tratti è subordinata alla predisposizione da parte del Comune di un progetto di utilizzo del nuovo litorale volto a definire il rilascio delle nuove concessioni, previa acquisizione del parere del competente Servizio regionale.

Art. 49 Norme transitorie

1. E' facoltà dei Soggetti attuatori procedere ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di qualsiasi tipo preesistenti, anche se in contrasto con le disposizioni del presente Piano, salvo diverse disposizioni specifiche di cui agli Articoli precedenti, purché nel rispetto del Piano Regolatore Esecutivo vigente e delle norme generali che regolano i rapporti di concessione delle aree demaniali di spiaggia.

A tal proposito costituiscono interventi che non comportano alterazione sostanziale al complesso della concessione quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelli necessari ad integrare o

mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Tali interventi, su parti regolarmente autorizzate, non sono soggetti a richiesta di autorizzazione e/o dichiarazione di inizio attività, ma a comunicazione di inizio lavori.

In particolare si intendono ricompresi i seguenti interventi:

- a. pulitura esterna, ripresa parziale di parti degradate di cornicioni, frontolini, senza alterazione di materiali e delle tinte esistenti e che non incidono sulle parti strutturali;
 - b. pulitura, riparazione, sostituzione di parti degradate di tettoie, tende, di palificazioni infisse a secco nella sabbia, mediante opere che non comportino alterazione dei materiali, delle tinte e delle tecnologie preesistenti e non alterino l'aspetto estetico e che non incidono sulle parti strutturali
 - c. pulitura, riparazione e/o parziale sostituzione dei manti impermeabilizzanti delle coperture, senza alterazioni dei tipi di materiali, delle tinte e delle tecnologie;
 - d. riparazione e/o parziale sostituzione di grondaie, pluviali, canne fumarie, sfiati, tubazioni in genere, poste all'interno e/o esterno dei manufatti esistenti;
 - e. riparazione e/o parziale sostituzione dei lastricati posizionati a secco sulla sabbia senza alterazione dei tipi di materiali originari o aumento delle superfici impermeabili e che non modifichino l'area di sedime occupata;
 - f. riparazione e/o parziale sostituzione dei manufatti di arredo che non comportino modifica del sedime originario, delle forme, dimensioni e colore;
 - g. riparazione, ammodernamento e/o parziale sostituzione delle reti tecnologiche all'interno della concessione al fine di conservarle efficienti,
 - h. manutenzione e parziale sostituzione delle parti degradate di insegne, portali e similari, nel rispetto delle originarie caratteristiche, forme, dimensioni, colorazioni e ubicazione.
2. In occasione di eventi eccezionali, conseguenti a mareggiate ed a fenomeni erosivi, è facoltà del Sindaco procedere al rilascio di concessioni temporanee relative al trasferimento di impianti ed attrezzature di spiaggia, compromessi in seguito a tali eventi, anche in difformità dalla zonizzazione del presente Piano Particolareggiato.
3. In tali occasioni la concessione temporanea è accompagnata da Atto unilaterale d'obbligo che impegna il concessionario ad intervenire immediatamente sulle opere di cui alla concessione temporanea, per il ripristino dei siti e degli impianti insediati, nel caso in cui siano venute a cessare le cause che hanno determinato l'esigenza del trasferimento degli stessi impianti, ovvero su richiesta del Sindaco, comunque motivata.
4. Adeguamento delle strutture esistenti.
Sulle strutture esistenti alla data di adozione del presente regolamento ed in contrasto con esso, potranno effettuarsi solo lavori di manutenzione ordinaria o interventi di adeguamento.
L'adeguamento alla presente normativa è previsto nel caso di richiesta di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione per forze maggiori o nell'eventualità dell'inserimento di nuovi elementi; esso può essere realizzato per stralci previa la redazione di un progetto unitario.
Nelle concessioni esistenti è consentito il mantenimento del corpo principale in sostituzione del chiosco-bar e del chiosco bar-ristorante previsti dal presente piano.
Nei casi di adeguamento di strutture esistenti, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione le nuove edificazioni dovranno ugualmente uniformarsi ai criteri di facile rimozione.
E' obbligatorio anche per le concessioni esistenti l'adeguamento delle strutture

sulla base della normativa vigente per il superamento delle barriere architettoniche.

5. Lavori sull'Arenile.

L'arenile e le varie strutture che vi insistono debbono essere tenuti puliti e la loro manutenzione dovrà essere effettuata nei seguenti periodi:

- i lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione di impianti balneari debbono avere inizio dopo il 30 settembre ed essere ultimati entro il 30 maggio dell'anno successivo;
- i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti balneari debbono essere portati a termine entro il 30 maggio e non possono essere effettuati durante la stagione estiva;
- i lavori di livellamento della spiaggia debbono essere ultimati entro il 15 maggio di ciascun anno.



Art. 50 Rinvii

Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo, nonché alle specifiche leggi statali e regionali in materia.



Comune di Rocca San Giovanni
 Piano Demaniale Marittimo di livello comunale PDMc



Allegato 01 Norme Tecniche di Attuazione
 Schema tipologico e sezione per
 concessione balneare





Comune di Rocca San Giovanni
Piano Demaniale Marittimo di livello comunale PDMc


Allegato 02 Norme Tecniche di Attuazione
Schema tipologico e sezione per
concessione balneare






Comune di Rocca San Giovanni
Piano Demaniale Marittimo di livello comunale PDMc

Allegato 03 Norme Tecniche di Attuazione
Schema tipologico per
attrezzamento leggero mobile (removibile)
Attrezzamento pennelli



Regione Abruzzo

Direzione LL.PP. Servizio OO.MM.
Studio realizzato da DiTAC della Facoltà di Architettura di Pescara
Università degli Studi "G. d'Annunzio"





Comune di Rocca San Giovanni
Piano Demaniale Marittimo di livello comunale PDMc

Allegato 04 Norme Tecniche di Attuazione
Schema tipologico per
attrezzamento leggero mobile (removibile)
Attrezzamento pennelli



Regione Abruzzo

Direzione LL.PP. Servizio OO.MM.
Studio realizzato da DiTAC della Facoltà di Architettura di Pescara
Università degli Studi "G. d'Annunzio"





Comune di Rocca San Giovanni
Piano Demaniale Marittimo di livello comunale PDMc

Allegato 05 Norme Tecniche di Attuazione
Schema tipologico per
attrezzamento leggero mobile (removibile)
Attrezzamento pennelli



Regione Abruzzo

Direzione LL.PP. Servizio OO.MM.
Studio realizzato da DiTAC della Facoltà di Architettura di Pescara
Università degli Studi "G. d'Annunzio"





Comune di Rocca San Giovanni
Piano Demaniale Marittimo di livello comunale PDMc

Allegato 06 Norme Tecniche di Attuazione
Immagine tipo per
attrezzamento leggero mobile (removibile)
Attrezzamento caletta
Passerella galleggiante rivestita in legno
Rampa





Comune di Rocca San Giovanni
Piano Demaniale Marittimo di livello comunale PDMc

Allegato 07 Norme Tecniche di Attuazione
Immagine tipo per
attrezzamento leggero mobile (removibile)
Attrezzamento caletta
Passerella appoggiata





Comune di Rocca San Giovanni
Piano Demaniale Marittimo di livello comunale PDMc

Allegato 08 Norme Tecniche di Attuazione
Immagine tipo per
attrezzamento leggero mobile (removibile)
Attrezzamento caletta
Passerella appoggiata





Comune di Rocca San Giovanni
Piano Demaniale Marittimo di livello comunale PDMc

Allegato 09 Norme Tecniche di Attuazione
Immagine tipo per
attrezzamento leggero mobile (removibile)
Attrezzamento caletta
Passerella appoggiata e piattaforma
galleggiante ancorata





Comune di Rocca San Giovanni
Piano Demaniale Marittimo di livello comunale PDMc

Allegato 10 Norme Tecniche di Attuazione
Immagine tipo per
attrezzamento leggero mobile (removibile)
Attrezzamento caletta
Passerella appoggiata e piattaforma
galleggiante ancorata





Comune di Rocca San Giovanni
Piano Demaniale Marittimo di livello comunale PDMc

Allegato 11 Norme Tecniche di Attuazione
Immagine tipo per
attrezzamento leggero mobile (removibile)
Attrezzamento caletta
Passerella e piattaforma
galleggiante ancorata





Comune di Rocca San Giovanni
Piano Demaniale Marittimo di livello comunale PDMc

Allegato 12 Norme Tecniche di Attuazione
Schema cartellonistica

	<p>PANNELLO "C" misura 60 cm x 15</p>
<p>SPIAGGIA LIBERA</p> <p>PLAGE PUBLIQUE PUBLIC BEACH</p> <p>OEFFENTLICHER STRAND</p>	<p>PANNELLO "A" misura 60 cm x 60</p>
<p>REGIONE ABRUZZO COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI</p> <p>SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA</p>	<p>PANNELLO "D" misura 60 cm x 35</p>

- Pantone yellow 120
- Pantone process Magenta C

NOTE:

CONCESSIONE SENZA ACCESSO DIRETTO DA STRADA PUBBLICA
Segnaletica su strada pubblica: Configurazione completa dei pannelli A+C+D
Segnaletica all'ingresso della concessione: Configurazione comprendente i pannelli A+C

CONCESSIONE CON ACCESSO DA STRADA PUBBLICA
Segnaletica all'ingresso della concessione: Configurazione comprendente i pannelli A+C+D

MATERIALI IMPIEGATI: cartellonistica in alluminio EN AW 3105, stato fisico H44, verniciata sul primo lato con film poliuretano montata su palo di sostegno in tubolare di alluminio.



Comune di Rocca San Giovanni
 Piano Demaniale Marittimo di livello comunale PDMc

Allegato 13 Norme Tecniche di Attuazione
 Schema cartellonistica



- Pantone yellow 120
- Pantone process Cyan C

CONCESSIONE SENZA ACCESSO DIRETTO DA STRADA PUBBLICA
 Segnaletica su strada pubblica: Configurazione completa dei pannelli A+B+C+D
 Segnaletica all'ingresso della concessione: Configurazione comprendente i pannelli A+B+C


CONCESSIONE CON ACCESSO DA STRADA PUBBLICA
 Segnaletica all'ingresso della concessione: Configurazione comprendente i pannelli A+B+C+D


MATERIALI IMPIEGATI: cartellonistica in alluminio EN AW 3105, stato fisico H44, verniciata sul primo lato con film poliuretano montata su palo di sostegno in tubolare di alluminio.



Comune di Rocca San Giovanni
 Piano Demaniale Marittimo di livello comunale PDMc

Allegato 14 Norme Tecniche di Attuazione
 Schema cartellonistica



 Pantone yellow 120

 Pantone 370 C

CONCESSIONE SENZA ACCESSO DIRETTO DA STRADA PUBBLICA
 Segnaletica su strada pubblica: Configurazione completa dei pannelli A+B+C+D
 Segnaletica all'ingresso della concessione: Configurazione comprendente i pannelli A+C

CONCESSIONE CON ACCESSO DA STRADA PUBBLICA
 Segnaletica all'ingresso della concessione: Configurazione comprendente i pannelli A+B+C+D


MATERIALI IMPIEGATI: cartellonistica in alluminio EN AW 3105, stato fisico H44, verniciata sul primo lato con film poliuretano montata su palo di sostegno in tubolare di alluminio.



Comune di Rocca San Giovanni
 Piano Demaniale Marittimo di livello comunale PDMc

Allegato 15 Norme Tecniche di Attuazione
 Schema cartellonistica



 Pantone yellow 120

 Pantone Red 032 C

CONCESSIONE SENZA ACCESSO DIRETTO DA STRADA PUBBLICA
 Segnaletica su strada pubblica: Configurazione completa dei pannelli A+B+C+D
 Segnaletica all'ingresso della concessione: Configurazione comprendente i pannelli A+C

CONCESSIONE CON ACCESSO DA STRADA PUBBLICA
 Segnaletica all'ingresso della concessione: Configurazione comprendente i pannelli A+B+C+D

MATERIALI IMPIEGATI: cartellonistica in alluminio EN AW 3105, stato fisico H44, verniciata sul primo lato con film poliuretano montata su palo di sostegno in tubolare di alluminio.



Comune di Rocca San Giovanni
 Piano Demaniale Marittimo di livello comunale PDMc

Allegato 16 Norme Tecniche di Attuazione
 Schema cartellonistica



 Pantone yellow 120

 Pantone 301 C

CONCESSIONE SENZA ACCESSO DIRETTO DA STRADA PUBBLICA
 Segnaletica su strada pubblica: Configurazione completa dei pannelli A+B+C+D
 Segnaletica all'ingresso della concessione: Configurazione comprendente i pannelli A+C

CONCESSIONE CON ACCESSO DA STRADA PUBBLICA
 Segnaletica all'ingresso della concessione: Configurazione comprendente i pannelli A+B+C+D

MATERIALI IMPIEGATI: cartellonistica in alluminio EN AW 3105, stato fisico H44, verniciata sul primo lato con film poliuretano montata su palo di sostegno in tubolare di alluminio.



Comune di Rocca San Giovanni
 Piano Demaniale Marittimo di livello comunale PDMc

Allegato 17 Norme Tecniche di Attuazione
 Schema cartellonistica



 Pantone yellow 120

 70 % Nero

CONCESSIONE SENZA ACCESSO DIRETTO DA STRADA PUBBLICA
 Segnaletica su strada pubblica: Configurazione completa dei pannelli A+B+C+D
 Segnaletica all'ingresso della concessione: Configurazione comprendente i pannelli A+C

CONCESSIONE CON ACCESSO DA STRADA PUBBLICA
 Segnaletica all'ingresso della concessione: Configurazione comprendente i pannelli A+B+C+D

MATERIALI IMPIEGATI: cartellonistica in alluminio EN AW 3105, stato fisico H44, verniciata sul primo lato con film poliuretano montata su palo di sostegno in tubolare di alluminio.